

Ordine degli architetti  
pianificatori paesaggisti e  
conservatori della provincia  
di Salerno

settembre - ottobre 2010

a cura di  
arch. Maria Gabriella Alfano

# informa news

Sped. abb. postale comma 34 art. 2 legge 549/95  
autorizz. n. 589 del 31.10.83 - trib. di Salerno  
periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

 *Insero staccabile - Norme, Circolari, Giurisprudenza*

Attività del Consiglio pag. 2

Dagli Enti pag. 10

Corsi pag. 11

Approfondimenti e news pag. 12

via Vicinanza, 11 - 84123 Salerno  
tel. 3314989813 - tel. 089241472 - fax 089252865  
info@architettisalerno.it - www.architettisalerno.it



## Attività del Consiglio

Prot. 979/G1/G2

*Ill.mo Ministro per i Beni e Le Attività Culturali*

*Sen. Sandro Bondi*

*Via del Collegio Romano, 27*

*00186 ROMA*

*Preg.mo Segretario Generale del Ministero*

*per i Beni e Le Attività Culturali*

*Arch. Roberto Cecchi*

*Via del Collegio Romano, 27*

*00186 ROMA*

*Egr. Dirigente del Servizio Ispettivo del Ministero*

*per i Beni e Le Attività Culturali*

*Dr. Stefano Rezzi*

*Via del Collegio Romano, 27*

*00186 ROMA*

*e, p.c. Soprintendenza B.A.P. di Salerno ed Avellino*

*Via Botteghelle, 11*

*84121 SALERNO*

Oggetto: RICHIESTA ISPEZIONE MINISTERIALE AVANZATA CON NOTA PROT. N. 902/G1 DEL 01/07/2010 - INTEGRAZIONE.

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario arch. M. Gabriella Alfano, in relazione alla richiesta di cui in oggetto, nel ribadire gli argomenti nella stessa segnalati e nel reiterare l'invio degli Ispettori per le verifiche sollecitate, con la presente sottopongono alle SS.LL. ulteriori problematiche che rendono a parere di Questo Ordine ancor più stringente l'esigenza di provvedere a quanto richiesto.

Da segnalazioni pervenuteci dagli iscritti, nonché da quanto potuto verificare direttamente dallo Scrivente Consiglio e per giunta desumibile dallo stesso *curriculum vitae* dell'arch. Giuseppe Zampino pubblicato sul sito del Ministero B.A.C., risulta che l'attuale Soprintendente ha frequentemente preso parte e tuttora fa parte di commissioni esaminatrici nell'ambito di procedure selettive per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di interventi riguardanti aree/beni assoggettate/i a regime vincolistico e, come tali, assoggettate/i a tutela della stessa Soprintendenza, nell'ambito territoriale di operatività della stessa Soprintendenza da egli diretta.

In altri termini, si tratta della partecipazione, in qualità di componente, a commissioni esaminatrici tenute a valutare progetti d'intervento al cui procedimento l'arch. Zampino, nella sua qualità di Soprintendente per i B.A.P. di Salerno ed Avellino, ha preso e prende parte per rendere i pareri di rito ex D. Lgs. 42/2004 ed esercitare la prevista tutela vincolistica.

Ora, il comma 4 dell'art. 84 del Codice degli Appalti D. Lgs. 163/06, che disciplina la commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che *"I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*; trattasi di una disposizione che pone un criterio generale che rimanda alla primaria garanzia della piena terzietà e neutralità dell'operato dei commissari, integrando il novero delle c.d. "cause di astensione" di cui all'art. 51 c.p.c. (pure applicabile alle commissioni esaminatrici in forza del richiamo operato dal comma 7 dell'articolo in esame).

Nel caso del Soprintendente arch. Zampino, tale regime di incompatibilità si esplica tutte le volte in cui emerge la rilevante interferenza tra le funzioni da questi già svolte (prima della nomina) o che dovrà svolgere (dopo la nomina), a causa dell'ufficio rivestito, per l'espressione dei provvedimenti di legge relativi ai progetti d'intervento "su beni vincolati ed assoggettati alla tutela della Soprintendenza.

In proposito è bene sottolineare che la formulazione testuale della disposizione è drastica, in quanto preclude al componente lo svolgimento di *"alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*, con una formula dal tono chiaramente onnicomprensivo.

Tant'è che, in casi del tutto analoghi, la Giustizia Amministrativa ha già statuito sull'illegittimità della composizione delle Commissioni esaminatrici (cfr. da ultimo . TAR Lazio, decisione n. 2390/2009).

Stante quanto precede ed a presidio della garanzia di imparzialità e trasparenza dell'operato delle pubbliche Amministrazioni, statali e locali, nelle procedure di evidenza pubblica, si chiede agli organi in indirizzo di verificare, anche sotto i profili testè esaminati, la correttezza dell'operato dei soggetti e degli organi istituzionali della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino.

Con osservanza.

Salerno, lì 26.07.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE  
(Arch. Pasquale Caprio)



Prot. N. 21094

All'Arch. Pasquale Caprio  
Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori,  
Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Salerno  
Via Vicinanza, 11  
84123 SALERNO

Al Ministro per i B.A.C.  
Sen. Sandro Bondi  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Ministero per i B.A.C. - Segretario Generale  
Arch. Roberto Cecchi  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Ministero per i B.A.C. - Servizio Ispettivo  
Dott. Stefano Rezzi  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

Al Direttore Regionale per i Beni Culturali  
e Paesaggistici della Campania  
Castel dell'Ovo - Via Eldorado, 1  
80100 NAPOLI

e, p.c. Al Consiglio Nazionale degli Architetti  
Via di Santa Maria dell'Anima, 10  
00186 ROMA

Oggetto: SOPRINTENDENZA BAP SALERNO - RICHIESTA  
ISPEZIONE MINISTERIALE - INTEGRAZIONE.

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, alla scrivente Soprintendenza inviata in copia, deve in primo luogo rilevarsi la estrema genericità ed apoditticità, non emergendo, dal tenore della comunicazione, a quali specifiche situazioni di presunta incompatibilità essa si riferisca, in quanto in nessun modo indicate.

Desti altresì gravi perplessità la stessa intrapresa iniziativa, che, oltre ad apparire suscettibile di ulteriore esame, per la verifica della possibile presenza, in essa, di espressioni diffamatorie o calunniose, non sembra provenire dai soli soggetti possibilmente interessati alla denuncia di eventuali irregolarità procedurali, in relazione a specifiche gare d'appalto nelle quali essi rivestano la posizione di imprese offerenti: posizione del tutto estranea, a quel che risulta, alla S.V. ed all'Organismo che presiede, e che induce incertezza circa i reali intenti della effettuata segnalazione di evanescenti addebiti e di incomprensibili irregolarità amministrative.

Quanto sopra sarà naturalmente oggetto di approfondimento, per la valutazione delle opportune adottande iniziative, se del caso anche giudiziarie.

Deve, peraltro, a quanto innanzi aggiungersi che, in ogni caso, duole dover constatare come le generiche censure relative alla presunta illegittimità della partecipazione del sottoscritto Soprintendente a talune commissioni, peraltro previste dalla legge, per l'aggiudicazione di appalti con il criterio cd. dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", per assunta violazione dell'art. 84, co. 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, scaturiscano con ogni evidenza da una errata lettura ed altresì da una approssimativa interpretazione della predetta norma.

Non ha invero considerato la S.V. che la più recente giurisprudenza ha avuto reiteratamente modo di chiarire che la disposizione di cui all'art. 84, co. 4 cit. "mira ad impedire la partecipazione alla commissione di soggetti che, nell'interesse proprio od in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto della procedura di gara" (TAR Liguria, Genova, 11, 3 febbraio 2010, n. 233), e non intende certo sancire la ingiustificata esclusione da tali commissioni di Funzionari pubblici, che in ogni caso agiscono nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza, in posizione di assoluta imparzialità e terzietà rispetto ai privati interessi delle imprese concorrenti.

Tale ultimo abnorme effetto della errata interpretazione della norma in commento, dalla S.V. sostenuta, è stato perverso esplicitamente escluso "pena l'irragionevole impossibilità di funzionamento delle gare e il contrasto, parimenti irragionevole, con le regole che impongono di valutare previamente l'esistenza di professionalità nella P.A. stessa prima di nominare esterni" (v. TAR Liguria, n. 233/2010 cit., con specifico riferimento all'ipotesi di nomina, quale commissario, di Funzionario interno alla stazione appaltante, con qualifica di Dirigente; nei medesimi sensi vedansi pure TAR Sardegna, Cagliari, 1, 23 giugno 2008, n. 1250; TAR Umbria, Perugia, 1, 30 aprile 2009, n. 199; ecc.).

Diversamente opinando, d'altronde, non troverebbe adeguata e razionale collocazione, e ancor meno giustificazione, la norma di cui al precedente comma 3 del medesimo art. 84 cit., che prevede l'attribuzione delle Funzioni di presidente ad un Dirigente o ad un Funzionario della stazione appaltante, incaricato di funzioni apicali, entrambi i quali, giusta la superficiale ed orientata interpretazione della S.V., per l'ampiezza delle funzioni amministrative loro istituzionalmente affidate, dovrebbero ritenersi compromettere sistematicamente l'esigenza di "terzietà e neutralità dell'operato dei commissari".

È opportuno, inoltre, per ben inquadrare la vicenda ricordare che la Regione Campania ha finanziato "a pioggia" una moltitudine di progetti (circa ottanta presentati da altrettanti Comuni nella provincia di SA e AV) concernen-



ti edifici di interesse storico –architettonico. Tali finanziamenti sono stati erogati senza alcuna preventiva programmazione e senza alcun criterio di priorità, basandosi esclusivamente sui progetti, spesso carenti, presentati dai singoli Comuni.

L'erogazione geopolitica di tali finanziamenti, con l'imposizione ai Comuni di tempi ristrettissimi per l'aggiudicazione dei lavori, ha comportato che i bandi di gara sono stati pubblicati o sono in corso di pubblicazione in diversi casi prima della prescritta, preventiva approvazione del progetto da parte della Soprintendenza e/o senza prevedere per l'Imprese l'obbligo della categoria OG2 prescritta per gli interventi di restauro e/o senza prevedere l'obbligo della firma della proposta progettuale da parte di un architetto come previsto dalla vigente normativa.

Inoltre in diversi casi i Comuni hanno adottato, ritenendolo più breve, la procedura di aggiudicazione dei lavori al massimo ribasso raggiungendo percentuali, palesemente assurde, che sfiorano in taluni casi il 50%.

Questa Soprintendenza, avendo riscontrato tale situazione dai bandi di gara pubblicati sugli organi di stampa, ha ritenuto necessario inviare una lettera circolare ai Comuni interessati invitandoli al rispetto della normativa da una parte ed offrendo la propria collaborazione dall'altra onde evitare la perdita dei finanziamenti.

Lo scrivente inoltre ha ritenuto opportuno istituire con nota n. 17899 dell'08.07.2010 un apposito Ufficio interno costituito dal Coordinatore del Settore per i Beni Architettonici, da due geometri e di volta in volta dal funzionario di zona sia per il controllo degli interventi in questione e sia per coadiuvare le Amministrazioni comunali, accettando nel contempo di partecipare personalmente, su invito, ad alcune Commissioni di Gara comunali ed, in un caso, su incarico, ad una Commissione di Gara della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici in indirizzo.

In tale situazione la S.V. – dopo la polemica sulla qualità progettuale che comunque, al di là di sterili difese corporative, potrebbe avere il pregio di riportare all'attenzione il dibattito iniziato diversi anni or sono con il compianto Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Raffaele Sirica sulla necessità di una Legge per la qualità dell'Architettura (basti ricordare il Convegno Habitat 2 organizzato con lo scrivente a Palazzo Reale a Napoli nel 1996 o il Convegno di Assisi del 1998) – , ha ritenuto di trasferire il dibattito da un confronto, ancorché polemico, ancora potenzialmente fertile di risvolti pratici positivi, sul piano di uno squallido attacco personale in merito ad un argomento del tutto differente.

In merito a quest'ultimo, bene avrebbe fatto invece la S.V., per restare correttamente nei limiti della propria competenza, a preoccuparsi di problemi quali la sistematica assenza nelle Commissioni esaminatrici delle gare in questione per l'affidamento di lavori di restauro di Beni Architettonici di esperti della materia; della prevalente assenza nelle stesse Commissioni di architetti (sono pre-

senti per lo più geometri ed ingegneri); della frequente assenza, tra i firmatari delle proposte progettuali presentate dalle imprese, di architetti pur prescrivendo la Normativa vigente; della mancanza di qualsiasi programmazione nella distribuzione dei finanziamenti per i lavori in questione, eccetera: tutte problematiche che per i palesi danni che ne derivano agli iscritti direttamente e/o indirettamente dovrebbero interessare l'Ordine in modo nettamente prevalente rispetto ad ipotetiche incompatibilità che anche la giurisprudenza ha ritenuto infondate.

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  
di Salerno e Avellino

IL SOPRINTENDENTE  
(Giuseppe Zampino)

## Comune di Vibonati

*Egr. Responsabile del Settore Edilizia - Urbanistica  
Comune di Vibonati*

*Prot. 1023/F1*

Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO E MODIFICAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE. IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ART. 91 COMMA 2, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163) - SCADENZA 07.09.2010.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente arch. Pasquale Caprio, in relazione alla procedura di cui in oggetto ed a seguito di segnalazioni di iscritti, formula i seguenti rilievi, che ne minano la legittimità.

1) Innanzitutto, è illegittimo il sistema di selezione dell'affidatario previsto dall'art. 91 co. II D. Lgs. 163/2006 che codesta Amministrazione ha inteso utilizzare.

Invero, la prestazione richiesta - adeguamento e modificazione di alcuni articoli delle N.T.A. del P.R.G. vigente - non rientra tra "i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che possono essere affidati con la procedura prescelta.

Trattasi, più correttamente, di prestazione destinata a rientrare tra i "servizi di urbanistica", che, com'è noto, hanno una diversa codifica nel Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) di cui al Regolamento CE n. 2195/2002 e precisamente il codice CPV 74251000 - 3 e, malgrado rientrino pur essi nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti, ex art. 20 D. Lgs. 163/2006 siccome facenti parte della cat. 12 dell'all. II



A, non sono attratti alla disciplina del Capo IV dello stesso Codice Appalti.

2) Sono altresì illegittime le previsioni sui requisiti richiesti ai concorrenti (quali il fatturato globale negli ultimi 5 anni, la polizza fidejussoria), che pretendono di dare applicazione agli artt. 38 e ss. D. Lgs. 163/2006, norme che concernono i requisiti per i contratti di rilevanza comunitaria, mentre nel caso in esame, stante il valore della prestazione, quantificato in circa Euro 17mila, l'Amministrazione avrebbe dovuto dare applicazione all'art. 125 co. XII del D. Lgs. 163/2006, relativo ai requisiti per i servizi c.d. in economia.

3) In ordine ai requisiti richiesti in sede di lettera d'invito alla procedura negoziata, va stigmatizzata l'azione dell'Amministrazione precedente, la quale, prima, in vista dell'affidamento di tale specifico incarico e non della semplice formazione di un elenco di tecnici, ha pubblicato un avviso (prot. n. 4752 del 07.06.2010) per acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico da parte dei "liberi professionisti interessati ingegneri o architetti, iscritti regolarmente ai rispettivi albi", previa esibizione di curriculum professionale, e poi, dopo aver formato l'elenco degli idonei, ha specificato, in sede di invito, ulteriori e diversi requisiti di selezione.

Ora, non è chi non veda l'illegittimità dell'operato della P. A., gravemente pregiudizievole dei principi di imparzialità, concorrenza e *par condicio*, dal momento in cui ha individuato i requisiti dopo la conoscenza degli idonei interessati e del relativo curriculum, così facendo irrimediabilmente venir meno qualsiasi garanzia che la scelta sia "genuina" e non indirizzata verso determinati e ben individuabili professionisti, di cui sono già conosciuti, tramite curriculum, i requisiti.

4) Appare altresì del tutto incongrua ed incomprensibile la previsione di individuazione della professionalità dei candidati tramite "documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di un progetto relativo a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali" (?!).

Innanzitutto, una volta escluso che l'affidamento in esame riguardi un incarico di progettazione o di connesse attività tecnico - amministrative, non è richiedibile una referenzialità tecnica connessa a pregressi incarichi di progettazione. Ma in ogni caso, è del tutto arbitrario pretendere di verificare la capacità professionale per la redazione di norme urbanistiche da precedenti incarichi di progettazione, che non si comprende, peraltro, come possano essere definiti "affini" all'incarico di redazione delle NTA di un PRG. Ancor più grave è che a tale profilo referenziale si attribuisca un valore ponderale nientemeno di 40 punti su 100.

5) Del pari illogica ed iniqua è la previsione di attribuzione di un rilevante punteggio (max 40 punti) per le "caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta" che la P.A. precedente intende desumere da una relazione contenente "l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni... e ...i criteri metodologici, scientifici, organizzativi, prestazionali, le forme di controllo ed autocontrollo sulle prestazioni da espletare...".

Ben al di là della estrema difficoltà nel riuscire a correlare i contenuti di tale relazione con il tipo d'incarico in oggetto, è del tutto evidente l'estrema "opinabilità" e, quindi, l'abnorme dilatazione del limite discrezionale della scelta di un punteggio anziché di un altro, con riferimento a tale criterio, che darebbe modo al soggetto tenuto a giudicare i candidati di avvantaggiare o svantaggiare insindacabilmente uno di essi, in violazione delle più elementari regole in tema di concorrenza e *par condicio*.

Sulla scorta di tali rilievi, si

#### INVITA E DIFFIDA

il Comune di Vibonati, in persona del Responsabile del Servizio, ad emendare la procedura in oggetto nei sensi che precedono, entro e non oltre la data di scadenza delle offerte.

In mancanza, si preannuncia la proposizione di ricorso all'Ufficio del Precontenzioso dell'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi, con richiesta di sospensione della procedura.

Con osservanza  
Salerno, lì 31.08.2010

IL PRESIDENTE  
(Arch. Pasquale Caprio)

---

#### Comune di Vibonati

Egr. Responsabile del Settore Edilizia - Urbanistica  
Comune di Vibonati

Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO E MODIFICAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE. IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ART. 91 COMMA 2, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163) - SCADENZA 07.09.2010.

In relazione all'oggetto, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sa-

lerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente arch. Pasquale Caprio,

premessi che

- in data 01.09.2010, con atto prot. n. 1023/F1, ha trasmesso a Codesta Amministrazione atto di invito e diffida, sollevando rilievi di legittimità della procedura; - ad oggi, alcun riscontro è stato dato a tale atto;

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, che gli venga comunicata l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, il soggetto responsabile del procedimento nonché il termine per la conclusione del procedimento introdotto con la diffida di cui sopra, anche ai fini e per le conseguenze di cui all'art. 328 c.p. e, nel contempo,

COMUNICA

la proposizione di ricorso all'Ufficio del Precontenzioso dell'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi, con richiesta di sospensione della procedura.

Con osservanza  
Salerno, lì 24.09.2010

IL PRESIDENTE  
(Arch. Pasquale Caprio)

## Comune di S. Cipriano Picentino

Egr. Responsabile dell'Area Tecnica  
Comune di S. Cipriano Picentino

Prot. 963/F1

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE, DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE, DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E DELLA CARTA DELL'USO AGRICOLO.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all'avviso di cui in oggetto, fa rilevare che lo stesso presenta alcuni elementi di criticità che si invita a chiarire ed eliminare, per ricondurre l'azione di Codesta Amministrazione nei binari della legittimità.

I - In particolare, risultano particolarmente vaghi i meccanismi selettivi per la scelta del professionista affidata-

rio, laddove, a fronte della predeterminazione di alcuni criteri di valutazione, non è dato comprendere il valore ponderale attribuibile agli stessi, né come la P.A. ritieni di consentire il dovuto controllo *ex post* delle valutazioni effettuate, se non ancorate al valore da attribuire a specifici parametri.

Si riferisce, peraltro, che la selezione dei professionisti sarà effettuata da una commissione esaminatrice a nominarsi, ma alcuno specifico limite alla discrezionalità di tale organo nella scelta dell'affidatario viene individuato, limitandosi semplicisticamente a far riferimento ad una "valutazione comparata dei curricula" e della relazione descrittiva di sintesi.

È del tutto evidente, da quanto precede, l'estrema "opinabilità" e, quindi, l'abnorme dilatazione del limite discrezionale della scelta di un professionista anziché di un altro, dandosi modo alla commissione di avvantaggiare o svantaggiare insindacabilmente uno di essi, in violazione delle più elementari regole in tema di concorrenza, trasparenza e *par conditio*.

11 - Inoltre, si fa rilevare una rilevante discrasia in ordine alle previsioni di pagamento del compenso:

- nell'awiso, si precisa che tale pagamento avverrà solo all'esito dell'approvazione dello strumento urbanistico;
- nel capitolato d'oneri, l'art. 10 detta una tempistica dei pagamenti in quattro fasi, al raggiungimento di diversi step procedurali.

Nel dubbio della prevalenza dell'uno o dell'altro degli elaborati, è necessario che codesta P.A. chiarisca i suoi effettivi intendimenti, facendosi rilevare, però, che una previsione di integrale pagamento subordinata alla condizione di approvazione del PUC è da ritenersi illegittima, recando in sé il rischio di gratuità della prestazione professionale anche nel caso in cui il procedimento approvativo non si concluda per volontà politica e/o altri fatti estranei alla legittimità e conformità del piano e, quindi, della validità dell'operato del professionista. Sicché, nella sopra rilevata discrasia, non pare dubbio che debba essere data prevalenza alla previsione del capitolato d'oneri, certamente più confacente all'attuale quadro ordinamentale.

Tutto ciò premesso, con la presente, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio,

INVITA

il Comune di S. Cipriano Picentino, in persona del R.U.P. «omissis», ad integrare e/o modificare e/o chiarire le disposizioni del bando di cui in oggetto nei sensi che precedono, e ciò prima della scadenza del termine di partecipazione alla procedura fissato per il 28.07.2010, provvedendo altresì sollecitamente a pubblicarle e darvi

la massima diffusione nonché ad inoltrarle, anche via fax, allo Scrivente Ordine, perché a sua volta possa pubblicare il tutto sul suo sito internet.

Con riserva di successive azioni in caso di rifiuto o inerzia.

Salerno, li 21.07.2010

IL PRESIDENTE  
(Arch. Pasquale Caprio)

## Comune di S. Gregorio Magno

Egr. Responsabile dell'Area Tecnica - Settore LL.PP.

Comune di S. Gregorio Magno

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
di Salerno e Provincia  
Ing. Armando Zambrano

All'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture - Ufficio del Precontezioso  
Via di Ripett, 246  
00186 ROMA

Prot. 1058/G1-F1-U

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI ADEGUAMENTO STATICO, CONSOLIDAMENTO, VALORIZZAZIONE DELL'EX SCUOLA STATALE COMUNALE DI S. GREGORIO MAGNO E SUA TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA COMUNALE E SALA CONVEGNI/CONCERTI.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione all'avviso di cui in oggetto ed a seguito di segnalazioni pervenute, ne rileva gravi e significative anomalie e formula le seguenti contestazioni, finalizzate all'esercizio dell'autotutela amministrativa.

1) Innanzitutto, non risultano adeguate le forme di pubblicità relative all'indizione della procedura in esame, laddove, come è dato evincere dalla determina del Responsabile UTC n. 165 del 06.07.2010, emerge la sola affissione all'albo pretorio dell'avviso, che, com'è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, dall'Autorità di Vigilanza e dal Ministero delle Infrastrutture, nelle circolari rese in materia, è una forma di pubblicità assolutamente inidonea ed insufficiente a garantire il rispetto del principio di massima partecipazione.

2) La tipologia della procedura selettiva a torto viene qualificata come incarico al di sotto dei 100 mila Euro, in quanto la stessa P.A. dà atto che l'importo delle competenze tecniche è quantificato in € 98.500,00 solo tramite l'artificioso espediente del ribasso del 20% previsto "per le prestazioni rese in favore dello Stato e di altri Enti Pubblici dal comma 4 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006" (cfr. punto 3 dell'avviso).

Senonché, la disposizione invocata, a seguito del D.L. 223/06 conv con L. 248/2006 e della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture n. 4/2007, è divenuta inapplicabile e, poi - per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera s), numero 4), del D.Lgs.11 settembre 2008, n. 152 - è stata espressamente abrogata.

Erroneamente, pertanto, la procedura è stata qualificata di importo inferiore ad € 100.000,00.

3) In ogni caso, le procedure di affidamento di incarichi di progettazione, al fine dell'individuazione dei requisiti tecnici e professionali minimi richiesti, devono far riferimento, in forza di quanto prescritto dal Codice degli Appalti (cfr. art. 253 co. 15 bis) e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 12.11.2009 n. 4649, al regolamento sui LL.PP. e, quindi, al D.P.R. 554/99 e più specificamente all'art. 63 del D.P.R. 554/99, che, alla lett. o), prescrive che "l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare".

Il contenuto del bando impugnato appare significativamente difforme da tale disposizione regolamentare, ove si consideri che non individua alcun requisito tecnico ed economico ma genericamente richiede la "presenza nel curriculum di prestazioni professionali relative a tipologie affini a quella oggetto dell'affidamento" (art. 6 lett. b).

Del pari violata, sotto tale stesso profilo, è la disposizione di cui all'art. 253 del Codice degli Appalti, che, al comma 15 bis, che così recita: "In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste"

4) Altresì illegittima e gravemente lesiva dei principi a base dell'evidenza pubblica tracciati in materia di incarichi professionali dal Codice Appalti è la previsione di af-



fidamento secondo il “*grado di fiducia da parte dell’Amministrazione, sia per conoscenza diretta, sia per indagini svolte*”.

Si rappresenta, sul punto, che:

a) l’art. 91 del Codice dispone, al co. II, che “*Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6*”;

b) l’art. 57 co. VI del Codice prevede che “*la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.*”

Nel caso in esame non è stato rispettato alcuno degli elementi prescritti dalle disposizioni richiamate, e, nel contempo, si è proceduto all’individuazione dell’operatore da selezionare, sulla base di un elemento – quello di natura fiduciaria – che, com’è noto, è esclusivamente utilizzabile in via residuale per gli appalti di servizi di valore inferiore ad € 20.000,00.

Stante tutto quanto precede, si

#### INVITA E DIFFIDA

L’organo in epigrafe indicato a disporre, nell’esercizio dei poteri di autotutela, l’annullamento del bando di cui in oggetto ed a riproporlo, emendato dai vizi sopra indicati, comunicando che viene dato coevamente corso alle più opportune azioni di tutela dinanzi all’Autorità di Vigilanza per i contratti di lavori, servizi e forniture.

La presente è altresì trasmessa all’Ordine degli Ingegneri di Salerno, in persona del suo Presidente Ing. Armando Zambrano, per opportuna conoscenza.

Con osservanza  
Salerno, lì 15.09.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE  
(Arch. Maria Gabriella Alfano)                      (Arch. Pasquale Caprio)

---

### Comune di S. Gregorio Magno

All’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno  
Via Vicinanza, 11  
84123 SALERNO

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno  
Corso Vittorio Emanuele - Traversa Marano, 15  
84123 SALERNO

e, p.c. all’Autorità di Vigilanza  
Ufficio del Precontezioso  
Via di Ripetta, 246  
00186 ROMA

Prot. 6663 del 4.10.2010

Oggetto: BANDO PUBBLICO CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, CONSOLIDAMENTO, VALORIZZAZIONE DELL’EX SCUOLA STATALE COMUNALE DI S. GREGORIO MAGNO E SUA TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA COMUNALE E SALA CONVEGNI/CONCERTI.

Si riscontrano le V/s del 15.09.2010 e del 24.09.2010 per comunicare che in data 28.09.2010 si è proceduto all’annullamento dell’avviso pubblico e della determina 165 del 6.7.2010 relativi all’incarico professionale in epigrafe.  
Distinti saluti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
IL RESPONSABILE

---

### Comune di Anagni

Egr. Responsabile dell’U.O.C. Lavori Pubblici  
Comune di Anagni

Prot. 1057/F1

Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER “LA SOPRAELEVAZIONE DELLA SEDE COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE





## PIAZZA CROCIFFISSO E REALIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO”.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del Presidente Arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario arch. Maria Gabriella Alfano, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione al concorso di idee in oggetto ed a presidio degli interessi della categoria professionale rappresentata, chiede di conoscere, con ogni possibile sollecitudine, lo stato del relativo procedimento.

Si ricorda alle SS.LL., al riguardo, che il termine per la presentazione degli elaborati da parte dei concorrenti è scaduto il 20.02.2009 e, ad oggi, non è dato di sapere quali siano le attività e gli adempimenti posti in essere per pervenire alla scelta del progetto da premiare.

Il concorso di idee, ai sensi dell'art. 108 del Codice degli Appalti, è finalizzato “*all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio*”, e non può essere implicitamente revocato o abbandonato, senza il riconoscimento del premio, per il quale la P.A., da un verso, ha già assunto un impegno di spesa in sede di approvazione degli atti di indizione e, da un altro verso, ha richiesto ai professionisti interessati lo svolgimento di una prestazione già effettuata in vista del conseguimento del premio offerto.

Ciò premesso, si invita il Comune di Anagni e per esso gli Organi in indirizzo a riscontrare il presente interpellato ed in ogni caso a concludere la procedura in esame, preannunciando, in mancanza, ogni più opportuna azione a tutela della categoria.

Con osservanza

Salerno, lì 15.09.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE  
(Arch. Pasquale Caprio)

---

### Comune di Sarno

Al Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione  
Comune di Sarno

Prot. N. 1212/F1

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

#### PREMESSO CHE

- A seguito di richiesta di verifica pervenuta da parte di Ns. iscritti, in data 29.09.2010 con atto prot. n. 1119/F1 del 24.09.2010 acquisito al Vs. prot. n. 15415 del

29.09.2010, veniva avanzata istanza di accesso agli atti di conferimento di incarichi per la stesura del Piano Integrato per la riqualificazione del centro storico di Sarno;

- In data 13.10.2010, in allegato alla nota di trasmissione prot. n. 4005, veniva trasmessa la determinazione n. 322 del 18.01.2008;

#### CONSIDERATO CHE

Dall'esame di tale provvedimento, emergono profili di illegittimità, in relazione ai quali si formulano le seguenti contestazioni, finalizzate all'esercizio dell'autotutela amministrativa.

- Gli incarichi esterni affidati dal Comune di Sarno, a ben vedere, attengono ad adempimenti di tipo tecnico e progettuale e non consulenziale. Ai “consulenti” tecnici, infatti, è richiesta la predisposizione di veri e propri elaborati progettuali; il che esclude in radice il carattere meramente consulenziale dell'incarico affidato.

Ciò premesso, è noto come l'art. 91 comma 8, del Codice Appalti vieti categoricamente l'affidamento di servizi tecnici a mezzo di procedure di affidamento difformi da quelle previste dal Codice stesso.

- È altrettanto noto, peraltro, che la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non sia affatto contemplata (cfr. delibera Autorità Vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi n. 76/2005 e determinazione n. 5 del 27.07.2010).

- Ed anche a voler ipotizzare la possibilità di affiancare consulenti esterni a progettisti interni, tale possibilità dovrebbe sempre e comunque avvenire tramite procedure di evidenza pubblica volte alla scelta del professionista più idoneo; né vale a ritenere assolto tale obbligo tramite l'utilizzazione dell'elenco dei professionisti tenuto dall'Amministrazione procedente, in quanto la possibilità di attingere a tale elenco non esclude l'obbligo di selezionare i professionisti, all'interno di tale elenco, attraverso procedure comparative, come del pari più volte chiarito dall'Autorità di Vigilanza.

Ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Arch. Pasquale Caprio, nonché del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

#### INVITA

Il Comune di Sarno, in persona del Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione ovvero di qualsivoglia altro soggetto competente, nell'esercizio dei poteri di autotutela, ad annullare gli atti di affidamento contestati con il presente atto.

Preannuncia che, in mancanza, copia della presente sarà





inoltrata all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi nonché alla competente Procura della Corte dei Conti per le dovute verifiche in ordine ai fatti descritti.

Con ogni più ampia riserva di legge.

Con osservanza.

Salerno, lì 20.10.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Arch. Maria Gabriella Alfano) IL PRESIDENTE (Arch. Pasquale Caprio)

#### SPESE PER COLLAUDI STATICI

Nella seduta del 15 settembre ultimo, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato che per i collaudi statici le spese vengano forfettizzate tutte al 60% in luogo del 15% per il controllo calcoli, del 50% per le visite periodiche, mentre resta confermata al 60% la percentuale per l'emissione del certificato di collaudo. Tanto perché l'ultimo aggiornamento della L. 143/49, cui noi ci riferiamo per il calcolo delle percentuali, è del giugno 1987 ed un suo banale adeguamento ISTAT ad oggi sarebbe superiore al 110%.

## Dagli Enti

### AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

■ **OGGETTO** - Linee guida per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assunto la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, concernente le Linee guida per l'affidamento dei servizi architettura e di ingegneria.

Tale atto rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo nel contesto dei contratti pubblici in materia di servizi di progettazione, poiché il documento adottato appare idoneo a divenire uno strumento fondamentale per chiarire e migliorare, in concreto, le modalità di affidamento nel nostro Paese.

Come annunciato dalla stessa Autorità, a tale determinazione farà seguito l'emanazione dei relativi schemi di bandi-tipo.

Le linee guida sono pubblicate sul sito internet.

## REGIONE CAMPANIA

*Agli Ordini Provinciali degli Architetti  
All'Ordine Regionale dei Geologi  
Agli Ordini Provinciali degli Agronomi  
Ai Collegi Provinciali dei Geometri  
Ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali  
Ai Collegi Provinciali dei Periti Agrari  
e, p.c. all'Assessore ai LL.PP.*

*LORO SEDI.*

■ **OGGETTO** - Decreto Dirigenziale n. 65 del 03 agosto 2010.

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato copia del decreto n. 65 del 03 agosto 2010 avente ad oggetto: "Lavori minori di cui all'art. 12, comma 3 del regolamento regionale n. 4/2010. Definizione delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica (art. 4, commi 1 e2, L.R. 9/83) e dell'effettuazione dei controlli sulla progettazione (art. 4, comma 3, L.R. 9/83)".

Copia del decreto è pubblicato sul sito internet.

## AGENZIA DEL TERRITORIO

*Protocollo 12588*

*Al Presidente del Collegio Geometri  
Via Generale Carlo Perris, 10  
SALERNO*

*Al Presidente del Collegio Periti Agrari  
Via Luigi Guercio, 195  
SALERNO*

*Al Presidente dell'Ordine Ingegneri  
Traversa Marano, 15  
SALERNO*

*Al Presidente dell'Ordine Architetti  
Via Michele Vicinanza, 11  
SALERNO*

*Al Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali  
Via Ligea, 112  
SALERNO*

*Al Presidente Collegio Provinciale Agrotecnici  
c/o Emilio Giordano - Casella postale, 48  
PAGANI (SA)*

■ **OGGETTO** - Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle sulle quali ricadono fabbricati che non



risultano dichiarati al Catasto ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

Premesso che:

- il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 36, come sostituito dall'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha stabilito, tra l'altro, che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), procede all'individuazione dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto e "richiede ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701";

- il citato comma 36 stabilisce che i fabbricati per i quali si è accertata la mancata dichiarazione in Catasto devono essere riportati in appositi elenchi che devono essere pubblicizzati - presso i Comuni, sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio, e presso le sedi degli Uffici provinciali della stessa Agenzia - per 60 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato dell'Agenzia del Territorio nella *Gazzetta Ufficiale*.

- tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del suddetto comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in Catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti;

con la presente si comunica che gli atti oggetto di pubblicazione, costituiti da elenchi cartacei e da relativi file (formato pdf) sono disponibili, in libera consultazione, presso lo scrivente e presso tutti i comuni interessati, come individuati sulla Gazzetta Ufficiale dell'apposito comunicato (la pubblicazione del comunicato è prevista in data 29 settembre 2010, salvo diversa comunicazione).

Negli elenchi sono riportati - in ordine crescente di foglio catastale - per ogni particella, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune, sezione catastale, foglio e particella), l'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione in Catasto.

Copia dei file potrà essere fornita, su specifica richiesta, a codesti Ordini e Collegi professionali.

Cordiali saluti

Salerno, lì 22.09.2010

IL DIRETTORE  
(Rosario Pucciarelli)



## ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Protocollo 1204/G1

Al Direttore dell'Agenzia del Territorio  
Via dei Principati, 75  
84122 SALERNO

**OGGETTO** - Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle sulle quali ricadono fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

Rif. V/s nota n.12588 del 22.09.2010

In riferimento a quanto comunicato con la nota dichiarata in oggetto, si chiede copia del file relativo agli elenchi delle particelle sulle quali ricadono edifici catastalmente non dichiarati.

Tanto ai fini di consentirne la massima pubblicizzazione ai nostri iscritti. Il predetto file potrà essere inviato direttamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [info@architettisalerno.it](mailto:info@architettisalerno.it).

Salerno, lì 20.10.2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE  
(Arch. Pasquale Caprio)

## REGIONE CAMPANIA

**OGGETTO** - Decreto Dirigenziale n. 65 del 3 agosto 2010. [◀]

Lavori minori di cui all'art. 12, comma 3 del regolamento regionale n. 4/2010. Definizione delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica (art. 4, commi 1 e 2, L.R. 9/83) e dell'effettuazione dei controlli sulla progettazione (art. 4, comma 3, L.R. 9/83).

Il testo completo del decreto è pubblicato sul sito *internet*. [◀]

## Corsi

### 6° Corso di Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali

6° Corso di Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali dell'Università di Napoli Federico II.

Scadenza presentazione delle domande:  
16 dicembre 2010.

#### FINALITA' DEL CORSO

Il corso è diretto a fornire strumenti critici e operativi al fine di formare professionisti con specifiche competenze tecnico-scientifiche nella progettazione e nell'attuazione degli interventi di Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali.

Il bando è pubblicato sul sito internet. 

### ● Corso di Perfezionamento in Urbanistica comunale

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Facoltà di Architettura

Corso di Perfezionamento in Urbanistica comunale  
AA 2010/2011.  
Scadenza 19 novembre 2010

Il bando è pubblicato sul sito internet. 

## Approfondimenti e news

● da Edilizia e Territorio

### ■ I lavori non si possono fermare quando sopraggiunge un vincolo paesaggistico

DI FRANCESCO MARZARI

L'autorizzazione paesaggistico-ambientale non è necessaria quando il vincolo sia stato imposto dopo l'inizio dei lavori regolarmente assentiti con il rilascio del titolo abilitativo (nella specie, autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica).

Così si è espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3851 del 17 giugno 2010, sancendo che il vincolo sopravvenuto non può essere opposto a chi, pur avendo ottenuto un titolo abilitativo, non ha potuto dare corso ai lavori autorizzati non per fatto proprio, ma per effetto di un ricorso giurisdizionale, conclusosi poi in senso favorevole al titolare dell'autorizzazione unica.

#### Quattro volte in giudizio

Merita tratteggiare brevemente la vicenda portata al vaglio del giudice amministrativo, particolarmente significativa per la manifestazione di inefficienza della Regione Molise, per le ripetute violazioni degli interessi del ricor-

rente e per l'«ostinazione» del ministero per i Beni e le attività culturali.

Una società operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili aveva inviato alla Regione Molise – in data 12 novembre 2004 – istanza di rilascio dell'autorizzazione unica (ai sensi dell'articolo 12, Dlgs n. 387 del 2003), per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica.

A fronte della persistente inerzia dell'amministrazione regionale nel rilascio dell'autorizzazione, la società aveva proposto ricorso al Tar per il Molise contro il silenzio inadempimento della Regione.

Il giudice amministrativo, constatata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, aveva ordinato alla stessa di provvedere.

A dispetto della sentenza del Tar, la Regione però aveva continuato a rimanere inerte tanto che la società era stata costretta, per una seconda volta, a ricorrere al giudice di primo grado, il quale aveva nominato un commissario *ad acta* con il compito di provvedere sulla domanda di autorizzazione unica.

Il commissario, quindi, con provvedimento del 2 luglio 2007, aveva autorizzato la realizzazione e la gestione dell'impianto.

Contro l'autorizzazione unica – e contro la valutazione di compatibilità ambientale resa sull'impianto – l'associazione ambientalista Italia Nostra aveva fatto ricorso al Tar per il Molise.

Per ragioni che qui non rilevano, il Tar aveva accolto il ricorso e annullato sia l'autorizzazione unica rilasciata dal commissario *ad acta* che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Per la terza volta la società era stata costretta ad adire il giudice amministrativo, proponendo appello al Consiglio di Stato. Questi, il 22 febbraio 2010, aveva annullato la sentenza del Tar, così determinando la riviviscenza dei provvedimenti amministrativi annullati dal Tar (e cioè l'autorizzazione unica e il provvedimento di Via).

Ma il Ministero per i Beni e le attività culturali, con un provvedimento abnorme adottato l'8 marzo 2010, aveva vietato la ripresa e la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto eolico, sul presupposto che – con decreto ministeriale del 23 luglio 2009 – l'intero territorio comunale di impianto della centrale eolica in questione era stato sottoposto a vincolo paesaggistico.

Per la quarta volta la società doveva quindi adire il giudice amministrativo, proponendo ricorso per ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione, da parte della Pa del giudicato (la sentenza del Consiglio di Stato).

La società, in particolare, aveva lamentato la violazione e l'elusione del giudicato da parte del decreto ministeriale dell'8 marzo 2010, in quanto con la sentenza il giudice amministrativo avrebbe fatto rivivere l'autorizzazione unica e il provvedimento di Via, senza spazio alcuno per un nuovo esercizio dell'azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, ha sen-



tenziato che il provvedimento inibitorio adottato con il decreto 8 marzo 2010 dei Beni culturali viola il giudicato e, pertanto, è nullo.

La ragione è semplice: all'epoca del rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione della centrale eolica, sull'area di progetto, non vi era alcun vincolo paesaggistico-ambientale.

La sua sopravvenienza, attraverso un decreto ministeriale, non poteva essere opposta al titolare dell'autorizzazione unica per elementari esigenze di tutela dell'affidamento dello stesso.

### La normativa

Il codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica agli articoli 139 e 146.

L'articolo 139, in particolare, stabilisce che, sin dalla data di pubblicazione della proposta che avvia il procedimento di imposizione del vincolo paesaggistico, si producono gli effetti che derivano dal vincolo medesimo una volta imposto, ai sensi del successivo articolo 146, ovvero la necessità di chiedere l'autorizzazione paesaggistica.

Prima di questa pubblicazione è di manifesta evidenza che non essendovi il vincolo – e neppure la proposta di costituzione dello stesso – l'attività edilizia non possa essere assoggettata al controllo preventivo dell'amministrazione di tutela.

La decisione in esame valorizza il dato testuale del combinato disposto degli articoli sopra richiamati, affermando che il vincolo paesaggistico sopravvenuto non è opponibile e, quindi, non può imporre il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei seguenti casi:

- per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il profilo edilizio o quello paesaggistico in virtù di un precedente regime normativo, i cui i lavori siano già iniziati;

- per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime normativo, i cui lavori non siano stati iniziati nei termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto autorizzato.

Al contrario, il vincolo paesaggistico sopravvenuto diventa opponibile e impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica:

- per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio; oltre a tale (ovvia) ipotesi, il vincolo è pure opponibile quando la sua apposizione intervenga nel corso del procedimento di rilascio del titolo abilitativo (ad esempio del permesso di costruire). In quest'ipotesi, infatti, trova applicazione il principio – consolidato in giurisprudenza e in dottrina

– secondo cui la sopravvenienza normativa si applica ai procedimenti in corso – mai a quelli già conclusi – con la sola eccezione degli atti del procedimento già adottati che restano regolati dalla disciplina vigente al momento della loro adozione;

- per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l'esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato; in quest'ipotesi, l'interesse del privato inattivo è destinato a soccombere in favore dell'interesse pubblico alla tutela del bene vincolato.

Il dato centrale di questa analisi è rappresentato dal principio della protezione dell'affidamento del privato: questo principio, se riferito ai rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, costituisce il criterio che regola il rapporto fra due contrapposti interessi: da un lato, l'interesse individuale del singolo alla persistenza di un quadro giuridico sul quale ha fatto affidamento e che ha assunto a base delle sue valutazioni e delle sue scelte, dall'altro, la necessità di conservare flessibilità e adattabilità all'azione dell'amministrazione.

In concreto, chi ha già ottenuto un titolo edilizio (del quale l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e «presupposto», come chiaramente sancisce l'articolo 146, comma 4, del Dlgs n. 42 del 2004), non può vedersi rimessa in discussione la validità ed eseguibilità del titolo stesso per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico.

Come sottolineato dalla sentenza del Consiglio di Stato, quanto si è detto trova pure conferma nell'articolo 15, comma 4, del Testo unico dell'edilizia, a norma del quale il permesso di costruire decade *ex lege* in caso di contrastanti sopravvenienze urbanistiche («cui si devono estensivamente assimilare quelle paesaggistiche»), salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e siano completati entro tre anni dalla data di inizio.

La decadenza si fonda, in quest'ipotesi, su una valutazione (del legislatore) di prevalenza degli interessi pubblici presi in considerazione dalle norme sopravvenute rispetto agli interessi del titolare del permesso di costruire già rilasciato.

All'ipotesi di avvenuto inizio dei lavori deve assimilarsi – secondo la sentenza in commento a quella in cui l'inizio non vi sia stato per *factum principis* non imputabile all'interessato, «ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare».

Si tratta di una conclusione condivisibile e che appare coerente con il sistema delineato dall'articolo 15, a tenore del quale la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori non può essere dichiarata se i termini siano stati superati per fatto non imputabile al titolare del permesso medesimo.

Nel caso di specie i lavori sono iniziati dopo il rilascio dell'autorizzazione unica e sono stati sospesi a seguito del giudizio promosso avanti il Tar.

Il ritardo nella conclusione dei lavori è, quindi, riconducibile all'instaurazione del giudizio da parte di soggetti contrari alla realizzazione dell'intervento. Il giudizio, tuttavia, come già si è osservato, si è concluso positivamente per il titolare dell'autorizzazione unica, con il riconoscimento della legittimità della stessa.

Dunque rivive la situazione di fatto e di diritto esistente al tempo del rilascio dell'autorizzazione, mentre il vincolo paesaggistico apposto successivamente non può essere opposto (anche per il principio dell'intangibilità del giudicato).

Un limite a tale principio, peraltro, è rappresentato da quelle sopravvenienze normative che intervengano prima della notificazione della sentenza. Un'esemplificazione chiarirà: si pensi all'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che rendano inedificabile un'area prima edificabile rispetto alla quale sia stata illegittimamente denegata una richiesta di rilascio di permesso di costruire.


Se il giudice amministrativo annulla il diniego ma – prima della notificazione della sentenza – entrano in vigore nuove norme di piano che non rendono più possibile l'edificazione, l'interesse del privato – se inconciliabile con tali nuove norme – è destinato a soccombere in favore dell'interesse generale al rispetto delle nuove regole; se invece tale inconciliabilità non sussiste, si deve applicare il principio secondo cui la durata del processo non può tradursi in un danno per chi ha ragione; di conseguenza, «il giudicato si esegue sulla base dello stato di fatto e di diritto vigente all'epoca del provvedimento amministrativo sottoposto a processo».

Anche in questa prospettiva, il decreto ministeriale 23 luglio 2009 non risulta opponibile alla società ricorrente sia perché il vincolo apposto è relativo e non assoluto (non vi è, pertanto, alcuna inconciliabilità rispetto all'intervento autorizzato) sia perché la compatibilità paesaggistica dell'intervento è già stata apprezzata nel corso del 2007.

## ■ La Scia prende il posto della Dia, avvio immediato ma la Pa ha 60 giorni per le verifiche

*La segnalazione certificata sostituisce la Dia anche nel campo dell'edilizia. L'avvio degli interventi è immediato ma i 60 giorni di cui dispone la Pa per le verifiche e il rischio di bocciature potrebbero ridurre l'appeal della semplificazione.*

DI DOMENICO CHINELLO

Lo scorso 30 luglio è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 122/2010,  con la quale il Parlamento ha convertito il DL n. 78/2010 recante la nuova manovra finanziaria. In sede di conversione, il legislatore ha inserito *ex novo* il comma 4-bis all'articolo 49, con il quale ha interamente sostituito l'articolo 19 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, dedicato alla «Denuncia di inizio attività».

La Dia permetteva di sostituire un gran numero di autorizzazioni con una semplice dichiarazione del privato interessato (corredata delle certificazioni e delle attestazioni richieste), che poteva iniziare l'attività oggetto della dichiarazione dopo trenta giorni dalla presentazione all'autorità competente.

La nuova disposizione ha invece sostituito la Dia con la nuova figura della Scia, e cioè con la «segnalazione certificata di inizio attività», quale nuovo titolo abilitativo sufficiente per l'espletamento di tutta una serie di operazioni economiche e interventi.

### L'ambito di applicazione

Secondo la definizione normativa, contenuta nel nuovo comma 1 dell'articolo 19 della legge 241/1990, la nuova abilitazione basata sulla Scia va a sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

L'elencazione risulta volutamente generale e generica, con l'evidente intento di rendere applicabile la segnalazione certificata a qualsiasi ambito e in sostituzione di qualsivoglia titolo abilitativo. Sono previste, però, anche tre condizioni negative – che devono risultare tutte contemporaneamente rispettate – nel senso che la procedura semplificata può trovare applicazione solo qualora l'atto di assenso tradizionale:

I) possa essere rilasciato sulla scorta del solo accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale;

II) non sia previsto alcun limite o contingente complessivo;

III) non siano richiesti specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti.

Deve trattarsi cioè, di provvedimenti sostanzialmente vincolati, non contingentati, e rilasciabili sulla semplice verifica del rispetto delle normative di riferimento.

Sono, peraltro, esclusi (così come già succedeva con i Dia) taluni settori particolarmente delicati od oggetto di specifiche forme di tutela, come gli ambiti assoggettati a vincolo ambientale, paesaggistico e culturale e tutti gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,

all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze.

### La procedura

Al pari della vecchia Dia, la nuova segnalazione certificata consiste in una comunicazione che il privato effettua alla Pa, corredata da tutta una serie di documenti o autocertificazioni necessari ad attestare i dati di fatto, gli stati e le qualità personali del denunciante, nonché il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Può essere inoltre necessario produrre attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati, dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese, nonché eventuali elaborati tecnici idonei a consentire alla Pa di effettuare le verifiche di rito.

Sempre nell'ottica di massima semplificazione, è stabilito che il privato possa procedere con la Scia, anche nei casi in cui la legge richieda l'acquisizione di pareri da parte di altri organi o enti, oppure una preventiva verifica di taluni requisiti da parte della Pa.

In tali circostanze, chi deposita la segnalazione, può limitarsi ad allegare un'autocertificazione, ovvero attestazioni, asseverazioni o certificazioni, che poi l'Ente competente dovrà eventualmente verificare.

### Avvio immediato

L'innovazione più rilevante consiste, però nella cancellazione del termine di trenta giorni, che, prima, doveva necessariamente intercorrere fra la denuncia alla Pa e l'inizio dell'attività: con la Scia l'attività può essere iniziata fin dalla data della presentazione della segnalazione.

### I poteri della Pa

Con la Scia è venuta meno la pregressa coincidenza fra i tempi di attesa imposti al privato e quelli di controllo concessi alla Pa. Il cittadino che deposita la Scia può immediatamente dar corso a quanto segnalato, senza il rispetto di alcun termine dilatorio, mentre l'Amministrazione competente ha sessanta giorni per adottare «motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, dannosi di essa», ogniqualvolta venga accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge.

L'Ente pubblico può comunque intervenire in autotutela, con un vero e proprio procedimento di secondo grado, anche dopo l'avvenuto decorso dei sessanta giorni.

### L'applicabilità all'edilizia

Quanto esaminato in linea generale con riguardo alla nuova figura della Scia, si tratta ora di valutare compiutamente se essa risulti *tout court* applicabile anche al settore dell'edilizia in sostituzione automatica della Dia. Nello specifico, il tenore letterale del nuovo articolo 19 lascia ipotizzare, che il legislatore abbia inteso estendere la nuova figura della Scia anche alla materia edilizia. Così il comma 1, nell'elencare la documentazione da al-

legare alla segnalazione certificata di inizio attività richiama anche le «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati» e impone che siano – se del caso – corredate «dagli elaborati tecnici» necessari a consentire le verifiche dell'Amministrazione.

Del pari, per i casi in cui sia decorso il termine di sessanta giorni, entro il quale l'Ente pubblico può vietare la prosecuzione dell'attività, il comma 4 prevede espressamente che alla Pa sia consentito intervenire «solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale ...» e tale ipotesi di danno è comunemente ricollegata soltanto a un'attività edilizia idonea a modificare in maniera stabile il territorio.

Si consideri poi che il comma 4-ter dell'articolo 49 della nuova Manovra finanziaria, nel fornire una sorta di interpretazione autentica della disposizione in esame precisa che l'espressione Dia, ovunque ricorra, deve intendersi sostituita con Scia e che la disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività «sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale».

L'intento del legislatore sembra quindi proprio quello di estendere l'operatività di questa nuova procedura abilitativa a tutti gli ambiti dell'ordinamento, compresa la materia edilizia, tant'è che, per superare eventuali obiezioni legate alla natura concorrente – fra lo Stato e le Regioni – della legislazione sul governo del territorio (ove l'edilizia rientra a pieno titolo), il succitato comma 4-ter ha chiarito che la disciplina della Scia «attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione», tanto da rientrare nell'alveo della legislazione esclusiva statale e sottrarsi a possibili valutazioni contrarie dei governi regionali. Siffatta lettura, naturalmente, non risulta di applicazione indiscussa e, anzi, la riscrittura integrale dell'articolo 19, sarebbe stata l'occasione migliore per esplicitare in maniera chiara l'effettiva applicabilità del nuovo istituto al settore dell'edilizia.

Senza contare che i potenziali profili di critica della nuova norma appaiono comunque molteplici, a iniziare dalla possibile «invasione» – se così si può dire – della potestà legislativa delle Regioni, che certo non mancheranno di far sentire la propria voce, stando almeno alle prime informali notizie.

### Le sanzioni amministrative

Un ulteriore problema si pone, tuttavia, con riguardo all'apparato sanzionatorio, per le ipotesi in cui il nuovo procedimento abilitativo venga utilizzato in maniera illegittima. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative si ritiene che continui a essere senz'altro applicabile l'intero meccanismo sanzionatorio del Tu dell'edilizia. Tanto più se si considera che le sanzioni amministrative del Dpr n. 380/2001 sono legate alla natura sostanziale dell'intervento edilizio, eseguito più o meno abusivamente, e non alla procedura abilitativa seguita.



## PENE PIÙ ASPRE PER CHI DICHIARA IL FALSO

Un'attenzione particolare meritano pure le sanzioni penali previste o richiamate dalla nuova disciplina della «Scia», anche in considerazione del fatto che la prevalente formulazione dell'articolo 19, legge 241/1990, nulla stabiliva in proposito.

A oggi, il comma 3 della norma in esame precisa espressamente che «in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci» trovano applicazione le «sanzioni penali di cui al comma 6, nonché quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». Per quanto riguarda il riferimento al capo VI del Dpr 445/2000 - recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» - basti dire che si tratta di un mero rinvio a una norma (l'articolo 76 del citato Tu) che già non prevedeva nulla di nuovo, limitandosi a rinviare alle disposizioni penali di carattere generale sull'argomento. Il comma 1 del citato articolo 76 stabilisce infatti, che «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia».

Dunque, si tratta - in tutta evidenza - di un semplice rinvio alle disposizioni del codice penale che puniscono i delitti contro la fede pubblica e, in particolare, la falsità in atti. In particolare, si richiama l'articolo 481 Cp, che sanziona - con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51,00 euro a 516,00 euro - la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (per esempio, il professionista tecnico che, in sede di progettazione, abbia falsamente rappresentato lo stato dei luoghi) e nel quale concorre anche il privato committente (cfr. Cassazione, sezione III, 29 settembre 2009, n. 40194).

A fronte di tali previsioni di carattere generale, ecco che il comma 6 del riscritto articolo 19, legge 241/1990, introduce un'ipotesi di illecito penale senz'altro più grave, in quanto stabilisce che «Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».

In buona sostanza, la procedura abilitativa della «Scia» è stata pensata e introdotta dal legislatore con il chiaro scopo di semplificare lo svolgimento di numerosissime attività, ivi compresa - a quanto si è visto - la realizzazione degli interventi edilizi, ma a tale forma di semplificazione fa da contraltare un inasprimento delle sanzioni penali, per chi intenda abusare di tale nuovo strumento acceleratorio.

## ■ Segnalazione di inizio attività, restano fuori super-Dia e permesso di costruire

*Il ministero della Semplificazione ha ribadito l'applicazione della Scia a tutti gli interventi soggetti a Dia: la segnalazione certificata di inizio attività non riguarda invece le opere sottoposte a super-Dia e permesso di costruire.*

MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  
NOTA DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL 16 SETTEMBRE 2010  
Segnalazione certificata di inizio attività.  
Articolo 49, commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010

In riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata a questo Ufficio circa l'ambito di applicazione alla materia edilizia delle disposizioni indicate in oggetto (prot. 1259 del 30/08/2010), acquisito l'avviso degli Uffici legislativi dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti (prot. 37109 del 14/09/2010) e per la pubblica amministrazione e l'innovazione (prot. 564 del 10/09/2010), si rappresenta quanto segue.

1. Com'è noto, l'articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale riforma risponde ad una logica di riduzione degli oneri amministrativi fortemente innovativa e migliorativa per il privato, consentendogli di intraprendere un'attività economica sin dalla data di presentazione di una mera segnalazione all'amministrazione pubblica competente.

La Scia, infatti, consente di iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, ciò traducendosi in una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina contenuta nell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l'attività oggetto della Dia e legittimava l'esercizio di poteri inibitori da parte dell'amministrazione entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio della medesima attività.

Il legislatore nazionale si era già mosso in tale direzione con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 n. 123 (c.d. «Direttiva Servizi») che, modificando l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, ha introdotto la Dia «ad effetto immediato», rispetto alla quale la nuova disciplina della Scia si pone in linea di assoluta continuità.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, nel testo novellato, la



Scia tiene luogo di «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi» ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.

In particolare, la norma richiede espressamente che alla segnalazione certificata di inizio attività siano allegati, tra l'altro, le «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza dell'amministrazione.

2. Tanto rilevato, è avviso dello scrivente Ufficio che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base dei seguenti argomenti.

In primo luogo, assume rilievo l'argomento letterale, giacché ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», «ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia», sia nelle normative statali che in quelle regionali. Il medesimo comma stabilisce, altresì, che la disciplina della Scia contenuta nel novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 «sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale».

In secondo luogo, nel confronto con la previgente formulazione dell'articolo 19, deve evidenziarsi come il legislatore abbia ommesso di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall'ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo). Invero, nella previgente formulazione il legislatore aveva escluso dall'ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella in materia edilizia, laddove aveva disposto che «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti» (articolo 19, comma 4). Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19.

In terzo luogo, la già evidenziata previsione secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anche dalle «asseverazioni» di tecnici abilitati - riferimento non

presente nel previgente articolo 19 - appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della Dia edilizia contenuta nell'articolo 23 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, la quale richiede, preliminarmente all'avvio dell'attività edilizia, la presentazione di una «dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie».

Lo specifico, nuovo riferimento alle «asseverazioni», tipiche della Dia edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie.

In quarto luogo, che la disciplina della Scia sia destinata a sostituire integralmente, con i limiti di seguito enunciati, quella della Dia edilizia appare, altresì, confermato dai lavori preparatori della legge di conversione del Dl n. 78 del 2010 (AS 2228).

In particolare, il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato suggerisce la seguente lettura della disposizione: «La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Dpr n. 380 del 2001».

Ulteriore, rilevante argomento a sostegno della tesi esposta si desume dalla previsione dell'articolo 49, comma 4-ter, primo periodo, della legge n. 122 del 2010, secondo cui la disciplina della Scia, tra l'altro, «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)» dell'art 117, secondo comma, della Costituzione. In virtù delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, già l'articolo 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 stabiliva l'attinenza ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla stessa lett. m) delle disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio attività.

La riproduzione del principio all'interno della disciplina della Scia conferma l'intenzione del legislatore statale di assicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente escluse.

Per le stesse ragioni, qui esposte, va precisato che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).

L'estensione della disciplina della Scia anche al permesso di costruire, ovvero alla Dia alternativa al permesso di costruire, determinerebbe, nella sostanza, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'articolo 19 della legge

n. 241 del 1990 oltre i confini sopra delineati. Peraltro, all'estensione sembra di ostacolo la disciplina speciale della Dia di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, del Dpr n. 380 del 2001, la quale è dal legislatore forgiata sulla falsariga di quella del permesso di costruire. In tal senso depongono le univoche previsioni dell'articolo 38, comma 2-bis, che fa riferimento alla «formazione del titolo», e dell'articolo 39, comma 5-bis, secondo cui le disposizioni in materia di annullamento da parte della Regione del permesso di costruire si applicano anche alla Dia alternativa al permesso di costruire.

3. L'accertata applicabilità della disciplina della Scia alla Dia edilizia pone l'ulteriore nodo interpretativo dei rapporti con le discipline statali e regionali previgenti incompatibili, non abrogate espressamente dall'articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

Come si è detto, l'articolo 49, comma 4-ter, introduce, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2010, un meccanismo di sostituzione automatica della disciplina della Scia a quella della Dia, anche edilizia. La conclusione che precede impone un ulteriore chiarimento ermeneutico, con riferimento agli interventi edilizi realizzabili con Dia alternativa rispetto al permesso di costruire.

L'articolo 22, comma 3, del Dpr n. 380 del 2001 determina i casi in cui interventi edilizi soggetti a permesso di costruire possono essere realizzati alternativamente con Dia, e il successivo comma 4 riconosce alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo del precedente comma.

Di qui il problema del rapporto tra la disciplina della Scia e quella della Dia alternativa al permesso di costruire, e segnatamente del rapporto tra la disciplina della Scia e quella contenuta nelle leggi regionali che, in attuazione della previsione dell'articolo 22, comma 4, del Dpr n. 380 del 2001, hanno introdotto ulteriori casi di alternatività tra Dia e permesso di costruire.

Al riguardo, è avviso dello scrivente Ufficio che la disciplina della Scia non si applichi alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 22, comma 4, del Dpr n. 380 del 2001 non siano state incise dall'entrata in vigore dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

A tale conclusione conduce quanto già evidenziato con riferimento ai titoli edilizi diversi dalla Dia, ed in particolare con riferimento al permesso di costruire, al quale non risulta applicabile la disciplina della Scia.

Con particolare riguardo alle leggi regionali recanti ulteriori casi di Dia alternativa al permesso di costruire, la predetta conclusione appare peraltro conforme sia ad una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, che salvaguardi la potestà legislativa regionale di estendere, oltre i confini dell'intervento statale ed in attuazione dell'articolo 22, comma

4, del testo unico edilizia, l'istituto della Dia edilizia, sia alla previsione dell'articolo 29, comma 2-*quater* della legge n. 241 del 1990, la quale riconosce alle Regioni, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la facoltà di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter.

4. Delineato nei termini sopra enunciati l'ambito applicativo del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla materia edilizia, occorre chiarire i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:

- in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 («con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali»), non può essere sostituito dalla Scia;

- per le Dia edilizie presentate prima dell'entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.

## ■ La Campania frena i maxiribassi. Prima gara con il prezzo-soglia

A CURA DI B. GIULIANO

Nuovo metodo antiribasso nei bandi di gara. Anche il provveditorato alle Opere pubbliche per la Campania e il Molise, dopo la Provincia di Reggio Calabria, ha introdotto un sistema per arginare gli sconti anomali nel settore dei lavori pubblici.

È stata aggiudicata in Campania, infatti, la prima gara a procedura aperta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con l'introduzione del prezzo soglia e del tempo soglia. Il bando è relativo ai lavori di recupero dell'edificio comunale di Torre del Greco (Na) al largo Costantinopoli e annessa ex pescheria, con il Provveditorato in qualità di stazione appaltante per conto del Comune.

### LA NORMA

La procedura adottata si rifa all'articolo 83, comma 2, del codice degli appalti che permette di precisare la ponde-

razione del criterio di valutazione «anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato».

Fin qui la norma. Vediamo come l'ha applicata il Provveditorato. Una volta stabilito che il punteggio per l'elemento prezzo e l'elemento tempo viene determinato a seguito della media aritmetica dei prezzi e dei tempi di esecuzione offerti da tutti i partecipanti, è stato attribuito il punteggio massimo a tutte le offerte con prezzo e tempo pari o superiore alla soglia così individuata.

In realtà la soglia può essere individuata anche in altri modi.

Ad esempio, può essere stabilita precedentemente dalla commissione di valutazione e resa nota soltanto al momento dell'apertura delle buste. «Indipendentemente dal metodo utilizzato – spiega Maria Teresa Mincione, responsabile dell'ufficio Gare e contratti del Provveditorato – è il meccanismo che si è rivelato efficace. Se dalla media delle offerte economiche presentate risulta un ribasso, ad esempio, del 25%, tutti coloro che hanno presentato uno sconto oltre il 25% otterranno il punteggio massimo. Stesso discorso vale per i tempi di esecuzione. In questo modo non verrà più agevolato chi presenta il ribasso più alto e acquisterà maggior valore l'offerta tecnica migliorativa».

Mentre però l'elemento prezzo e quello tempo vengono calcolati con una procedura matematica, la valutazione dell'offerta tecnica è per sua natura discrezionale.

Ma il rischio di eventuali condizionamenti non preoccupa i costruttori, che plaudono all'esperimento. «Il Provveditorato – commenta Rodolfo Girardi, presidente dell'Acen – con questo esempio, fornisce alle stazioni appaltanti una linea di condotta corretta e potenzialmente efficace, in grado di assicurare la compiuta esecuzione dei lavori, in tempi e a prezzi sostenibili, garantendo la sicurezza dei lavoratori e un'obiettiva qualità delle opere. Il prezzo e il tempo soglia hanno il pregio di contenere l'aberrante fenomeno dei ribassi eccessivi che, purtroppo, dilaga nel mercato dell'edilizia in Campania».

### L'ESEMPIO

In questo primo bando, la base d'asta era di 1,881 milioni. Hanno partecipato alla gara 11 aziende. Nel bando era fissato un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, 5 per l'offerta tempo e 65 per quella tecnica migliorativa. I lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento **Dbi Appalti Srl ed Elettro Servizi Srl** con un ribasso del 21,275%, che non corrisponde a quello più alto offerto in sede di gara da altri concorrenti.

L'offerta ha preso invece il massimo del punteggio per quanto riguarda la parte tecnica. L'appalto è stato assegnato con questo nuovo criterio dopo che il Provveditorato stesso aveva annullato una precedente gara, indetta a giugno 2009 con il massimo ribasso.

Qui erano state presentate sette offerte con ribassi superiori al 40%, tutti considerati anomali. «Il Responsabile unico del procedimento – aggiunge Mincione – ha ritenuto che i ribassi avrebbero inciso in maniera negativa sull'andamento dei lavori e ha deciso di rifare la gara». È allora che si è deciso di mettere a punto un bando che offrisse maggiori garanzie all'amministrazione. «Soprattutto perché – conclude – l'opera richiede delicati interventi di recupero e ristrutturazione di vecchie fabbriche con impianti tecnologici non standardizzati».

### ■ Carlea: già pronti con altri bandi

*Intervista con il provveditore che ha lanciato il metodo: «Ora bisogna ravvicinare i punteggi».*

Applicheremo il sistema del prezzo e del tempo soglia a tutti i nostri bandi da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

«A parlare è Donato Carlea, provveditore alle Opere pubbliche di Campania e Molise e primo sperimentatore in Campania del prezzo soglia, che aggiunge: «La nuova procedura è già stata introdotta in un appalto da 19 milioni in via di pubblicazione per alcuni edifici del Cnr nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, mentre sono allo studio altri due bandi con lo stesso criterio».

**Non crede che il meccanismo dia troppo potere alla commissione di valutazione?**

Con la soglia chi propone un ribasso minore della media emersa ha meno punti, ma si accorcia la distanza tra chi ha presentato progetti più seri e quindi con uno sconto più basso e chi, al contrario, ha puntato maggiormente sull'offerta economica a discapito della parte tecnica. A quel punto è ovvio che il giudizio della commissione sia determinante, ma a preoccuparmi, più che l'ipotesi di eventuali corruzioni, è la diversità di giudizi dei componenti.

**C'è una soluzione?**

In gara, la valutazione del progetto non dovrebbe essere fatta dalla commissione ma dalle imprese concorrenti. Dovrebbero essere proprio loro a validare le offerte tecniche presentate. Risolveremmo in questo modo anche il problema dei contenziosi.

Soprattutto in presenza di ribassi molto alti, spesso poi il progetto vincitore necessita di varianti e, a quel punto, le imprese escluse impugnano i bandi.

Ma per ora il giudizio incrociato non è ammesso dalla legge. Nel frattempo cerchiamo di migliorare il meccanismo del prezzo soglia.

### In che modo?

L'ideale sarebbe trovare un compromesso tra prezzi, tempi e aspetti progettuali, anche diminuendo la differenza nell'attribuzione dei punteggi.

### Che cosa intende?

Nel bando relativo ai lavori di recupero dell'edificio comunale di Torre del Greco, per l'offerta tecnica era previsto un punteggio di 65 punti, 35 per il prezzo e 5 per il tempo. I primi due punteggi vanno avvicinati. L'ideale sarebbe prevedere 55 punti per l'offerta tecnica e 40 per il prezzo. In questo modo riusciremmo a far emergere realmente l'offerta migliore sia come prezzo che come progetto. Intanto, però, abbiamo calmierato il fenomeno dei ribassi.

### Che proporzioni ha in Campania?

In media registriamo sconti del 30%, ma in alcuni casi i ribassi superano il 50 per cento. È un gravissimo malcostume che distorce il mercato e rappresenta la prima causa della scarsa sicurezza dei cantieri, della carente tutela dei lavoratori e della qualità scadente delle opere realizzate.

## PUNTEGGIO UGUALE OLTRE IL TETTO

*Come funziona il sistema di prezzo e tempo soglia.*

1. Il prezzo soglia e il tempo soglia vengono determinati facendo la media aritmetica dei prezzi e dei tempi di esecuzione offerti da tutti i partecipanti alla gara.
2. Viene attribuito il punteggio massimo a tutte le offerte con prezzo e tempo pari o superiore al prezzo e tempo soglia risultante dalla media delle offerte o da quanto stabilito dalla commissione di valutazione.
3. In questo modo si neutralizza il peso dei maxiribassi che vengono posti tutti sullo stesso piano.
4. A parità di punteggio per l'offerta economica e l'offerta tempo, quindi, la scelta del vincitore verte sull'offerta tecnica migliorativa ritenuta più idonea.

La Commissione formazione ha programmato, per il mese di gennaio 2011, un **CORSO PER C.T.U.** I colleghi interessati sono invitati a comunicarlo alla Segreteria dell'Ordine.

#### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

*Presidente* - Pasquale CAPRIO  
*Segretario* - Maria Gabriella ALFANO  
*Tesoriere* - Carmine FIORILLO  
*Vice Presidenti* - Mario GIUDICE, Franco LUONGO  
*Consiglieri* - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO, Matteo DI CUONZO, Lucido DI GREGORIO, Salvatore GAMMELLA, Gennaro GUADAGNO, Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA  
*Consigliere junior* - Luigi FRAGETTI

#### Orario di apertura al pubblico degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

*Chiuso in tipografia il 28/10/2010*

